



COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Città metropolitana di MILANO

REG.ORDINANZE N. 82/2019

Area Sicurezza

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÉ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE I GIORNI SABATO 20 LUGLIO 2019 E DOMENICA 21 LUGLIO 2019 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE NOTTE BIANCA DELLA MADDALENA. ARTICOLO 50, COMMA 7-BIS, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETT. A), DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze non contingibili e urgenti "*...al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre per un periodo comunque non superiore ai trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";
- i giorni sabato 20 luglio 2019 e domenica 21 Luglio 2019 si svolgerà a San Colombano al Lambro in *Piazza del Popolo, Corso Mazzini, Via Monti, Via Pietro Bianchi, Cortile del Municipio, Cortile del Castello e Via Ricetto, Via Belgioioso e Piazza Don Gnocchi, la tradizionale "Notte Bianca della Maddalena"* organizzata dalla Pro Loco di San Colombano al Lambro col patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;

- in occasione della “Notte Bianca della Maddalena” si registra tradizionalmente una forte affluenza di persone e turisti;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dell'evento e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti, nonché dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia.

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile, come recentemente accaduto;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e contenitori in latta;

Considerato che:

- il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
- per converso, da quanto sopra esposto al riguardo delle dette situazioni, può darsi luogo all'emergere di comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale dalle ore 18,00 in poi, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario preserale, serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;
- non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

Ritenuto di intervenire, in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso dei visitatori, nel perimetro compreso tra:

Piazza del Popolo, Corso Mazzini, Via Monti, Via Pietro Bianchi, Cortile del Municipio, Cortile del Castello e Via Ricetto, Via Belgioioso e Piazza Don Gnocchi e nel raggio complessivo di 200 metri nelle vie adiacenti e confluenti alle strade suddette

Ritenuto che le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che sono state sentite le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessate, nonché i titolari dei medesimi esercizi, in data 08 luglio 2019;

Visti:

- l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 7 *bis* del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa
dalle ore 18.00 di sabato 20 LUGLIO 2019
alle ore 6.00 di domenica 21 LUGLIO 2019

in San Colombano al Lambro, nel perimetro compreso tra:
Piazza del Popolo, Corso Mazzini, Via Monti, Via Pietro Bianchi, Cortile del
Municipio, Cortile del Castello e Via Ricetto, Via Belgioioso e Piazza Don
Gnocchi e nel raggio complessivo di 200 metri nelle vie adiacenti e confluenti
alle strade suddette

1. Il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo contenitori di vetro e lattine di qualsivoglia tipologia;
2. Il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi, eccetto l'uso dei fuochi artificiali negli spettacoli pirotecnici autorizzati dal Comune;
3. Il divieto di vendere e/o distribuire gratuitamente bevande in qualsiasi contenitore (bottiglie, bicchieri ecc.) di vetro e contenitori di latta rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande e artigianali;
4. E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita, artigianali e agli operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o miscita in bicchieri di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
5. Il divieto per gli stand delle aziende vitivinicole di proporre assaggi / degustazioni in contenitori di vetro. Tutti gli stand dovranno proporre i propri assaggi / degustazioni in bicchieri di carta o di plastica;
6. Il divieto di consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e contenitori di latta;
7. Dalle ore 01,00 alle ore 06,00 del giorno domenica 21 Luglio 2019 è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità nonché la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione;
8. Di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- l'inosservanza di quanto previsto al punto 7 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00;
- l'inosservanza degli altri obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 1.000,00 in caso di inosservanza a quanto previsto dal suddetto punto 7 ovvero il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 50,00 in caso di inosservanza degli altri obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Destinatario dei proventi: Comune. Autorità competente: Sindaco.

La presente ordinanza viene inviata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano.

Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e per quanto ulteriormente di competenza alla Stazione Carabinieri di San Colombano al Lambro e al Comando Polizia Locale di San Colombano al Lambro.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 13/07/2019

IL SINDACO
(Giovanni Cesari)